

# Criteria per la valutazione finale

A.S. 2024/2025

## Normativa di riferimento

Comma 2 dell'art. 193 bis T.U.297/94 - O. M. N. 80 del 09/03/95 - O.M. 330/97 – O.M. 65/98 – O.M. 90/01 - D.M. 80/07 – O.M. 92/07 – O.M. 30/08 – DPR 122/09

## Condizioni per procedere alla valutazione finale

L'art 14 comma 7, del D.P.R. 122/09 stabilisce che per procedere alla valutazione finale è richiesta la frequenza di almeno 3/4 dell'orario annuale personalizzato, tenendo in debito conto eventuali deroghe stabilite.

## Criteria generali

- ✚ Raggiungimento degli obiettivi fondamentali (verificati con un congruo numero di prove scritte e/o orali e/o pratiche) relativamente a conoscenze, abilità e competenze in ciascuna disciplina
- ✚ Profitto raggiunto in sede di scrutinio intermedio ed esiti delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati (art. 6 O.M. 92/07)
- ✚ L'impegno, l'interesse e la partecipazione sistematica all'attività scolastica oltre a una valutazione del comportamento che evidenzia, nello studio, la disponibilità alla collaborazione e la determinazione a raggiungere gli obiettivi specifici di apprendimento e, nella condotta, un apporto costruttivo al dialogo educativo e formativo, che superi il puro rispetto delle regole disciplinari.
- ✚ Progressione dei risultati nell'intero anno scolastico
- ✚ Capacità di organizzare il proprio lavoro
- ✚ Frequenza (anche dei corsi di recupero)
- ✚ La possibilità effettiva di seguire anche autonomamente il percorso formativo dell'anno successivo
- ✚ Altri elementi di valutazione eventualmente evidenziati dal Consiglio di Classe

**La valutazione delle competenze acquisite nel percorso di PCTO e nelle attività didattiche extracurricolari (es. MUN, olimpiadi della matematica, della filosofia, della fisica, ecc.) concorre alla determinazione della valutazione nelle discipline coinvolte nelle suddette attività, della valutazione del comportamento e del credito scolastico.**

## Ammissione

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122- Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (09G0130), Art. 4, c. 5**

“Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico Per la promozione alla classe successiva è necessaria una valutazione globale della preparazione dello studente effettuata dal Consiglio di classe che tenga conto anche della progressione dell'apprendimento e dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”.

## **Indirizzi Professionali**

Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del Regolamento 24 maggio 2018, n. 92, nel rispetto dell'assetto organizzativo del biennio dei percorsi dell'istruzione professionale previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 61/2017, **al termine del primo anno, i consigli di classe effettuano la valutazione intermedia concernente i risultati delle unità di apprendimento inserite nel Progetto Formativo Individuale (P.F.I.).**

Si fa specifico riferimento alla nota ministeriale. Prot. n. 11981 del 4.06.2019 che specifica che “il Consiglio di classe (...) dopo aver accertato la presenza del requisito di frequenza del 75% del monte ore personalizzato, ovvero il diritto alla deroga in presenza di gravi motivi, tenendo conto dei criteri adottati dal Collegio dei docenti, procede alla valutazione degli apprendimenti disciplinari sulla base delle proposte di voto dei docenti titolari, delle competenze maturate, delle motivazioni e delle attitudini degli studenti” e declina i possibili esiti a seguito di tale valutazione.

## **Sospensione del giudizio**

**(D.M. 80/07, O.M.92/07 e art.4, comma 6, del DPR 122/09)**

- Il Consiglio di classe nei confronti degli studenti che presentino insufficienze in una o più discipline, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.
- Il Consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale (all'albo dell'istituto viene riportata la sola indicazione “sospensione del giudizio”), sospende il giudizio di promozione, provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni indicando le specifiche carenze per ciascuno studente, i voti proposti nello scrutinio, gli interventi di recupero, le modalità e i tempi delle relative verifiche.
- I genitori, qualora non ritengano di avvalersi del recupero organizzato dalla scuola, debbono comunicarlo, fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche.
- Prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo il Consiglio di classe, nella stessa composizione del mese di giugno, in sede di integrazione dello scrutinio finale di giugno, procede alla verifica dei risultati conseguiti dagli alunni nelle verifiche finali e alla formulazione del giudizio definitivo che in caso di esito positivo comporterà l'ammissione alla classe successiva, in caso di esito negativo comporterà la non ammissione alla classe successiva.

## **Non ammissione**

Risultano non ammessi gli studenti che, in sede di scrutinio finale, presentano una votazione riferita al comportamento inferiore a sei decimi e che presentano insufficienze gravi in più discipline o anche non gravi ma diffuse.

## **Per la sospensione del giudizio e per non la non ammissione si considera quanto segue:**

1. Se si ha lo scostamento di 1 punto dalla media del 6 in n. 1 disciplina, ciascun Consiglio di classe valuterà caso per caso se procedere alla promozione per voto di consiglio o alla sospensione del giudizio.
2. Se si ha lo scostamento fino a 5 punti in tre discipline o di 4 punti in quattro discipline si procede alla sospensione del giudizio.
3. A partire dallo scostamento superiore a 6 punti si procede alla non ammissione alla classe successiva.

- Si prende in considerazione la possibilità dei seguenti scostamenti dal 6:
- Per ogni voto corrispondente alla mediocrità ovvero 5/10 - 1 punto di scostamento
  - Per ogni punto corrispondente all'insufficienza ovvero 4/10 - 2 punti di scostamento
  - Per ogni voto corrispondente all'insufficienza ovvero 3/10 - 3 punti di scostamento

In ogni caso, il numero delle discipline con valutazione insufficiente non può essere superiore a 4.  
 Il numero delle discipline con valutazione insufficiente non può essere superiore a 3 (o a 4 ma con valutazione cinque) nelle seguenti classi:

- ✚ primo biennio del liceo classico e del liceo scientifico
- ✚ secondo biennio dell'indirizzo Enogastronomia e Ospitalità alberghiera

### Esempio

								Totale scostamento	Risultato
Alunno a	4	4	5	5	6	6	6	6	Sospensione del giudizio
Alunno b	3	6	6	4	5	6	6	6	Sospensione del giudizio
Alunno c	4	4	6	6	6	6	6	4	Sospensione del giudizio
Alunno d	4	4	6	3	6	6	6	7	Non ammesso

Verrà considerato un punto di scostamento in meno all'alunno che:

- Avrà sommato più del 18 % di assenze (eventuali impedimenti oggettivi alla frequenza e alla puntualità saranno valutati responsabilmente dal Consiglio di Classe, in base ai criteri stabiliti per le deroghe alle assenze)
  - Avrà ricevuto una o più sospensioni dalle lezioni
- Il consiglio di classe valuterà la possibilità, in casi particolari (es. più sospensioni dalle lezioni), di ridurre ulteriormente i punti.

Non viene ammesso alla classe successiva l'alunno che ha riportato una grave insufficienza in una o più discipline e che non ha recuperato l'insufficienza/le insufficienze nell'anno scolastico precedente (è stato ammesso alla classe successiva per delibera del Consiglio di classe pur in presenza di una grave insufficienza in una o più discipline).

Per quanto riguarda le classi terminali, i Consigli di Classe si atterranno alla normativa vigente.